



Ministero dell'istruzione e del Merito

LICEO SCIENTIFICO STATALE "**Ettore Majorana**"



Con indirizzi di: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Scientifico delle Scienze applicate

Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta (CT)

Tel. 095 6136760 - Codice fiscale: 90001840876

P.E.C. ctps10000q@pec.istruzione.it

P.E.O.: ctps10000q@istruzione.it

Sito Web: <http://www.emajoranaliceo.edu.it>

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

(Delibera del C.d.I del 27/11/2025)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/98;

VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n. 169, in particolare l’Art. 2, in materia di valutazione del comportamento degli studenti;

VISTA la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione con modificazioni del D.L. n. 104/2013, per quanto concerne il divieto di fumo negli ambienti scolastici;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (La Buona Scuola) e successive modifiche, per la cornice istituzionale;

VISTA la Legge 1° ottobre 2024, n. 150, di “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico, nonché di indirizzi scolastici differenziati”.

VISTA la Nota Ministeriale 16 giugno 2025, n. 3392, emanata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

VISTO IL Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

VISTO IL Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 135, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.

VISTO il Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “misure urgenti per la riforma dell'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026”.

Viene adottato ed aggiornato il
*Regolamento Disciplinare degli studenti e delle studentesse
del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di San Giovanni La Punta*

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Principi Generali

La scuola dello statuto e dell'autonomia è un'istituzione che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale di formazione culturale e educativa. Agli studenti viene riconosciuto un ruolo attivo nel processo d'apprendimento, con l'assunzione di diritti e di doveri e quindi di precise responsabilità verso la comunità scolastica. In tale contesto trova la sua collocazione il presente regolamento di disciplina che individua i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle. Si ritiene, comunque, che nessun regolamento di disciplina potrà mai risolvere problemi educativi in ambienti in cui i modelli comportamentali degli educatori non siano coerenti con gli obiettivi che s'intendano perseguire e in cui manchi un'adeguata opera di prevenzione e di vigilanza.

Art. 1 Criteri da rispettare nell'adottare i provvedimenti disciplinari.

1. Non può essere sanzionata la libera espressione d'opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
2. La finalità educativa del provvedimento deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della scuola.
3. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio oggetto delle stesse.
4. Le procedure disciplinari sono contrassegnate dalla certezza e dalla tempestività degli interventi.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, aggravate nel caso di reiterate infrazioni e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e dirette alla rieducazione dello studente.
6. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
7. La responsabilità disciplinare è personale.
8. È sempre prevista la convertibilità delle sanzioni in attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica e/o di quella territoriale.
9. L'applicazione di una o più sanzioni disciplinari influisce obbligatoriamente sulla valutazione del comportamento.
10. La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta l'automatica non ammissione al successivo anno di corso o all'esame di Stato (Esame di Maturità). La valutazione del comportamento pari a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta, per le classi intermedie, la sospensione del giudizio. In tal caso, il Consiglio di Classe assegnerà allo studente un elaborato critico su tematiche di cittadinanza attiva e solidale, che sarà presentato ed esposto in sede di verifica del recupero del debito scolastico. L'omessa presentazione dell'elaborato o una valutazione insufficiente, comporterà la non ammissione alla classe successiva. Per le classi terminali, l'elaborato assegnato allo studente dal Consiglio di Classe costituirà oggetto del colloquio, in sede di Esame di Maturità.
11. Nei periodi d'allontanamento dev'essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori (esercanti la responsabilità genitoriale), tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
12. Nel caso in cui lo studente commetta un'azione configurabile come illecito penale, Il D. S. è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale, in applicazione all'art.361 del C. P. .

Art. 2 Sanzioni disciplinari e organi abilitati ad irrogarle.

Solo in presenza di rilevanti trasgressioni o di una condotta reiteratamente inadeguata, i docenti procederanno all'attivazione del presente *Regolamento* per l'irrogazione delle relative sanzioni disciplinari. Si specifica che la mera annotazione disciplinare sul registro elettronico (ARGO) non costituisce in sé una sanzione, bensì un atto di registrazione ufficiale volto a documentare il comportamento e le eventuali carenze manifestate dallo studente durante il periodo di frequenza scolastica.

Classificazione:

1) INTERVENTI DISCIPLINARI CHE NON COMPORTANO ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

a) **Ammonizione verbale** – a cura del docente o del D.S., anche su specifica richiesta del Dirigente e del/i Docente/i. L'ammonizione verbale va annotata sul Registro elettronico di classe come “nota generica”, visibile alla famiglia dello studente.

b) **Ammonizione scritta** sul registro di classe (ARGO) – a cura del/i Docente/i o del Dirigente S., anche su specifica richiesta del Dirigente e del/i Docente/i. Va annotata sul Registro elettronico di classe come “nota disciplinare” e, nel caso venga richiesta da parte del Dirigente S, comporta anche la convocazione della Famiglia dello studente./ degli esercenti la responsabilità genitoriale.

2) SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

c) **Sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni** – a cura del Consiglio di Classe. Il provvedimento è deliberato con motivazione adeguata e comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati.

d) **Sospensione ed allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni** – a cura del Consiglio di Classe. Il provvedimento è deliberato con motivazione adeguata e comporta il coinvolgimento dello studente in attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso strutture ospitanti convenzionate o, in caso di indisponibilità, a favore della comunità scolastica. Il Consiglio di Classe può deliberare, con provvedimento adeguatamente motivato, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, la prosecuzione di tali attività anche dopo il rientro in classe, per un periodo massimo di $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

3) SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

e) **Sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico** – a cura del Consiglio di Istituto, su proposta motivata del Consiglio di Classe. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Tale sanzione è applicabile in caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, di comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o comportino pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico o degli studenti; o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

f) **Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** – a cura del Consiglio di Istituto, su proposta motivata del Consiglio di Classe. Tale sanzione è applicabile nei casi già previsti alla lettera e), per i quali, tuttavia, non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o condotte già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

g) **Allontanamento che comporta l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato** – a cura del Consiglio di Istituto, su proposta motivata del Consiglio di Classe. Tale misura si applica nei casi già previsti alla lettera f), caratterizzati da comportamenti di estrema gravità e complessità gestionali che precludono la possibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo nello stesso anno scolastico. La decisione deve considerare l'intero percorso educativo

dello studente, il voto di condotta e garantire il rispetto delle garanzie procedurali, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza della comunità scolastica e promuovere, ove possibile, percorsi di recupero e responsabilizzazione esterni alla comunità scolastica.

Art.3 Infrazioni disciplinari e sanzioni.

Per fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni e delle attività scolastiche, ivi compreso l'uso non autorizzato degli smartphone, come pure per la non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Dirigente S., del Regolamento d'istituto e dei regolamenti d'uso della biblioteca e dei laboratori, si applicano progressivamente le sanzioni di cui alle lettere a), b), oppure c), quest'ultima in caso di grave e reiterata non osservanza delle regole scolastiche.

Per danni arrecati al patrimonio della scuola in caso di negligenza, a parte la rifusione del danno, si applicano le sanzioni di cui alle lettere c), d), e).

Per mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente .S., dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni, in base alla gravità del caso e con l'aggravante della reiterazione della infrazione disciplinare e/o di fatti di violenza, si applicano, in base alla gravità del comportamento ed alle circostanze in cui si è tenuto, gli interventi disciplinari di cui alla lettera b), oppure le sanzioni di cui alle lettere c), d), e), f), g). Inoltre, le sanzioni di cui alle lettere d), e), f), g) sono altresì applicabili, in base alla gravità, in caso di atti o comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e/o tenuti nei confronti di soggetti particolarmente fragili e/o con disabilità. In generale, in caso di recidiva, può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente superiore.

Inoltre, il Consiglio di Classe può deliberare l'esclusione, la sospensione o l'annullamento della partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate per singoli studenti o per l'intera classe nel caso di non regolare frequenza alle lezioni o di assenze collettive, o per gli studenti che si siano resi responsabili di gravi fatti e/o che abbiano ricevuto più di due interventi disciplinari di cui alla lettera b). Per le sanzioni disciplinari di cui alle lettere c), d), e), f), g), invece, la misura è da considerarsi automatica.

Art. 4 Iter procedurale.

4.1 Procedura per l'irrogazione di sanzioni di competenza del Consiglio di Classe.

Per quanto riguarda i provvedimenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g), il procedimento disciplinare si apre con l'invio, a cura del D.S. o del/i docente/i presenti alla commissione dell'illecito, di una comunicazione e-mail ai titolari della responsabilità genitoriale dello studente minorenne, o allo studente maggiorenne. Tale comunicazione dovrà, parimenti, essere trasmessa attraverso le funzionalità del Registro elettronico di classe, attivando la "presa visione" da parte della famiglia, la

cui visualizzazione avrà valore legale di riscontro della comunicazione¹. Tale comunicazione dovrà recare:

1. Contestazione di addebito, che avrà valore di comunicazione di avvio del relativo procedimento disciplinare;
2. Invito a esporre le proprie ragioni e/o indicare prove a discarico entro 5 giorni dalla comunicazione della contestazione. Tali giustificazioni dovranno essere comunicate via e-mail al Consiglio di Classe, al Dirigente Scolastico ed alla Segreteria didattica;
3. Invito a partecipare all'audizione in presenza, dello studente e degli esercenti la responsabilità genitoriale (se minorenni), con indicazione della data (successiva al decorso dei suddetti 5 giorni), dell'orario e del luogo in cui tale audizione si terrà.

Nel corso dell'audizione è prevista la presenza di almeno due docenti del Consiglio di Classe, fra cui necessariamente i docenti che hanno assistito ai fatti contestati. Concluso tale iter istruttorio, il/i docente/i del Consiglio di Classe presente/i all'infrazione – che cura/no e che è/sono responsabile/i del procedimento disciplinare -, previo raccordo con il Dirigente scolastico, indice un Consiglio straordinario (ove possibile immediatamente successivo alla predetta audizione), cui prende parte il Dirigente Scolastico o un Docente da lui delegato, al fine di riferire sull'esito dell'audizione e, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, deliberare l'archiviazione del procedimento disciplinare o la sanzione educativo disciplinare da irrogare.

Specificamente, in caso di sanzioni di cui alle lettere c), d), dev'essere previsto un rapporto costante tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale), tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

4.2 Procedura per l'irrogazione di sanzioni di competenza del Consiglio d'Istituto.

Per quanto riguarda i provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), di esclusiva competenza del Consiglio d'Istituto, il procedimento disciplinare seguirà il seguente iter:

Segnalazione.

Il Consiglio di Classe, per mezzo del/i responsabile/i del procedimento disciplinare, in accordo con il Dirigente Scolastico, trasmette al Consiglio d'Istituto la delibera del Consiglio di Classe, in uno agli allegati, concernente il procedimento disciplinare dello studente, recante la proposta – adeguatamente motivata – dell'applicazione di una delle sanzioni previste dalle lettere e), f) o g).

Avvio del procedimento ed eventuale nuova audizione.

¹ Per un corretto utilizzo delle funzionalità di Argo DidUP si precisa quanto segue: La comunicazione alla famiglia dello studente andrà trasmessa attraverso la funzione "Comunicazioni" presente sul Menù del Registro elettronico, selezionando i sottomenù "Invio e-mail" > "alle famiglie", quindi, la classe dello studente e, come destinatari, i soli genitori/titolari della responsabilità genitoriale dello studente. Una volta inviata correttamente la comunicazione, ai fini della "presa visione" da parte della famiglia, sarà necessario spostarsi sulla sezione "Registro" > "Planning settimanale" > "Note", e avvertire la famiglia, tramite invio di "Nota generica", di prendere visione della comunicazione trasmessa attraverso la e-mail. Il riscontro di "presa visione" della "Nota generica" da parte della famiglia, a questo punto, potrà considerarsi come prova formale della ricezione della stessa comunicazione e-mail.

Il D.S., quindi, informato il Consiglio d'Istituto, apre formalmente la nuova fase del procedimento disciplinare innanzi al Consiglio d'Istituto, trasmettendo allo studente (se maggiorenne) o ai titolari della responsabilità genitoriale (se minorenni), per il tramite della segreteria didattica, comunicazione della prosecuzione del procedimento disciplinare innanzi al nuovo Organo Collegiale. La comunicazione del Dirigente.S. dovrà recare, contestualmente, anche l'indicazione della facoltà concessa allo studente, o alla di lui famiglia, del deposito, entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione stessa, di eventuali nuove memorie e/o di richiesta di nuova audizione in presenza dello studente e della di lui famiglia (o esercenti la responsabilità genitoriale). Decorso il termine dei cinque giorni, il D.S. comunicherà al Consiglio d'Istituto tutta la documentazione depositata agli atti del procedimento disciplinare, dunque, anche la notizia circa la volontà dello studente (o della di lui famiglia) di avvalersi di nuova audizione innanzi al Consiglio d'Istituto. Dopodiché, dopo averla concordata con il Presidente del Consiglio stesso, fissa e comunica la data per l'eventuale audizione richiesta dallo studente (o dalla di lui famiglia) o eventualmente richiesta, in quanto ritenuta indispensabile, dal Consiglio d'Istituto stesso.

Deliberazione della sanzione.

Successivamente alla data di svolgimento dell'eventuale audizione, ovvero immediatamente – nel caso nessuno richieda lo svolgimento della stessa –, il D.S., in accordo col Presidente del Consiglio d'Istituto, indice la seduta del Consiglio per la delibera di eventuali sanzioni a carico dello studente. Riunito il Consiglio di Istituto, esaminata tutta la documentazione, viene quindi deliberata in via definitiva la sanzione da irrogare, definito il percorso di recupero educativo annesso e l'eventuale piano di reinserimento nella comunità scolastica. Nel caso in cui il Consiglio d'Istituto ritenesse inopportuna l'ingiunzione di una delle sanzioni di cui alle lettere e), f) o g) (segnatamente, di quelle superiori a quindici giorni, per cui sarebbe competente), rimette – attraverso comunicazione formale e adeguatamente motivata – il procedimento disciplinare nuovamente dinnanzi al Consiglio di Classe, affinché proceda alla irrogazione di una delle sanzioni di cui alle lettere c) o d).

Comunicazione allo studente e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale.

La sanzione deliberata dal Consiglio d'Istituto e il relativo percorso educativo vengono, quindi, formalmente comunicati allo studente e alla di lui famiglia convocati in presenza: attraverso comunicazione e-mail a cura della Segreteria didattica, recante data di convocazione in presenza dello studente e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale, viene fissato l'incontro per la sottoscrizione della delibera di sanzione del Consiglio d'Istituto e la sua formale consegna.

Con specifico riferimento alle sanzioni di cui alle lettere f) e g), si precisa che l'allontanamento è deliberato solo nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Nel caso di gravi infrazioni commesse da studenti di più classi che comportino l'allontanamento dalle lezioni di cui alla lettera d), oppure l'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere e), f) e g), ciascun Consiglio di Classe svolge preventivamente l'iter procedurale previsto al punto 4.1. Successivamente, il Dirigente Scolastico o suo delegato, acquisiti i risultati delle

istruttorie di tutti i Consigli di Classe coinvolti, partecipa alle sedute successive di ciascun Consiglio per garantire coerenza e uniformità nelle deliberazioni delle sanzioni.

Per le sanzioni riservate al Consiglio d'Istituto – lettere e), f) e g) –, dopo aver completato l'iter procedurale previsto al punto 4.2., il Consiglio d'Istituto tiene un'unica seduta nella quale valuta le responsabilità individuali di tutti gli studenti coinvolti e delibera l'archiviazione o l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in modo unitario e trasparente. Anche in questo caso, se il Consiglio d'Istituto ritenesse inopportuna l'ingiunzione di una delle sanzioni di cui alle lettere e), f) o g) (segnatamente, di quelle superiori a quindici giorni, per cui sarebbe competente), per uno o più studenti coinvolti, rimette – attraverso comunicazione formale e adeguatamente motivata – il procedimento disciplinare nuovamente dinnanzi ai singoli Consigli di Classe, affinché procedano alla irrogazione di una delle sanzioni di cui alle lettere c) o d).

Art. 5 Casi particolari.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i Servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, in particolare a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere f) o g) dell'Art. 2, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. A tal proposito è opportuno precisare che le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili. Tuttavia, al fine di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra scuola, si garantisce una doverosa riservatezza circa la comunicazione dei fatti e della sanzione che, in applicazione di quanto su esposto, verrà consegnata solo allo studente, o alla di lui famiglia, intervenuti in presenza.

Art. 6 Provvedimenti durante gli esami.

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7 Ricorsi.

Avverso i provvedimenti disciplinari relative alle lettere: c), d), e), f), g), - art. 2 - è ammesso ricorso, ai sensi e nei tempi di cui all'art. 5 del DPR 249/98 e della vigente normativa. In particolare, a titolo esemplificativo, per i provvedimenti che comportino una sanzione di allontanamento non superiore ai 15 giorni è previsto un ricorso interno presso l'Organo di Garanzia della scuola, da presentare entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Il medesimo Organo dovrà pronunciarsi entro i successivi 10 giorni. Per i provvedimenti che comportino, invece, una sanzione di allontanamento superiore ai 15 giorni è previsto un ricorso presso il direttore dell'USR.

Art. 8 Rinvii normativi.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente ed al Regolamento d'Istituto.